AGENZIA DELLE DOGANE

Roma, 22 agosto 2005

Protocollo: 2757

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzione Regionali dell'Agenzia delle Dogane

LORO SEDI

e, p.c.

All'Area verifiche e controlli, tributi doganali e accise – Laboratori chimici

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio Audit interno

SEDE

OGGETTO: Avviso agli Importatori – Importazioni di aglio nella Comunità europea.

Si richiama l'attenzione di codeste Direzioni sulla pubblicazione, a pagina 8 della G.U.C.E. C 197 del 12 agosto 2005, dell'Avviso agli importatori riguardante le importazioni di aglio (v.d. 07 03 20 00) nella Comunità europea al fine di beneficiare del contingente tariffario GATT aperto dalla Decisione 201/404/CE del Consiglio ovvero di misure tariffarie preferenziali stabilite da Accordi o provvedimenti conclusi e adottati unilateralmente dalla Comunità medesima.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici.

per *Il Direttore dell'Area centrale* a.p.c.
Dr. Vincenzo Granatiero

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio applicazione tributi
00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 – Telefono +39 06 50245216 – Fax +39 06 50245057
e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

AVVISO AGLI IMPORTATORI

Importazioni d'aglio nella Comunità

(2005/C 197/05)

La Commissione europea informa gli operatori comunitari che esistono fondati dubbi sull'origine dell'aglio della voce tariffaria NC 0703 20 00, che viene immesso in libera pratica nella Comunità allo scopo di beneficiare:

— del contingente tariffario GATT aperto dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio ([1]),

— oppure di misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o in provvedimenti adottati unilateralmente per taluni paesi o gruppi di paesi.

Da varie indagini risulta che elevati quantitativi di aglio originario della Cina vengono dichiarati con un'altra origine e beneficiano pertanto delle misure tariffarie sopra menzionate, al di là del contingente annuo di 13 200 tonnellate accordato alla Cina.

Gli operatori comunitari che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dell'aglio della voce tariffaria NC 0703 20 00 sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.

([1]) Decisione 2001/404/CE, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7) e regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11).